

Disegni di legge

I disegni di legge, una volta esaminati dagli uffici, erano trasmessi ad un Ufficio centrale, composto dai commissari nominati da ciascun ufficio, oppure ad una commissione speciale, o infine ad una delle commissioni permanenti competenti per materia (cfr. *infra*, p. 105). L'Ufficio centrale o la commissione, al termine dell'esame, nominava un relatore con il compito di riferire all'Assemblea.

La denominazione «disegni di legge» prevale dal 1897 e non fa riferimento ai diversi modi di presentazione, al soggetto cioè che ne assume l'iniziativa.

La documentazione raccolta in commissione e in Assemblea, secondo un metodo che è rimasto inalterato fino ad oggi, confluisce in un unico fascicolo, compresi i verbali degli Uffici centrali. In alcuni fascicoli sono conservati solo gli atti parlamentari, in altri invece sono riuniti documenti preziosi per la ricerca storica, dalle petizioni, che, come viene detto più avanti non costituiscono un'autonoma serie, agli appunti, alla corrispondenza ufficiale.

Disegni di legge, bb. 508, regg. 52 (1848-1969)

<Progetti di legge> poi <Disegni di legge> 1848-1943, bb. 508

La serie comprende i fascicoli dei disegni di legge che sono ordinati secondo la numerazione attribuita a ciascun provvedimento. Nei fascicoli sono conservati i testi dei disegni di legge, i processi verbali dell'Ufficio centrale o della commissione speciale, la relazione manoscritta e/o a stampa del relatore designato, gli emendamenti presentati in Assemblea. Spesso sono allegate relazioni tecniche, prospetti statistici, petizioni, soprattutto nel caso di progetti governativi.

<Registri dei progetti di legge> poi <Registri dei disegni di legge>
1848-1943, regg. 44

I registri manoscritti contengono le informazioni relative all'*iter* del disegno di legge (titolo, autore, data, commissari eletti, relatore, date delle discussioni e delle votazioni nelle due Camere, esito).

Esistono ulteriori copie per gli anni 1882-1913 (regg. 14).

Reg. 1: 1848-1863; reg. 2: 1863-1873; reg. 3: 1873-1882; reg. 4: 1882-1886; reg. 5: 1886-1887; reg. 6: 1887-1888; reg. 7: 1889; reg. 8: 1889-1890; reg. 9: 1891-1892; reg. 10: 1892-1894; reg. 11: 1894-1897; reg. 12: 1897-1898; reg. 13: 1898-1900; reg. 14: 1900-1901; reg. 15: 1902-1904; reg. 16: 1904-1908; reg. 17: 1909-1913; reg. 18: 1913-1919; reg. 19: 1919-1921; reg. 20: 1921-1923; reg. 21: 1924-1928; reg. 22: 1928; reg. 23: 1929-1931; reg. 24: 1931-1934; reg. 25: 1934-1936; reg. 26: 1936-1938; reg. 27: 1938-1939; reg. 28: 1939-1940; reg. 29: 1940-1942; reg. 30: 1942-1943.

<Registri dei decreti legge> 1926-1969, regg. 3

Nei registri sono indicati la data del decreto, il numero, l'oggetto, la data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la data della presentazione al Parlamento, il numero e la data della legge, le osservazioni.

Reg. 1: 1926-1933; reg. 2: 1933-1940; reg. 3: 1940-1969.

<Registri delle Commissioni ed uffici centrali> 1853-1869, regg. 5

Sono indicati il numero d'ordine del progetto di legge, l'oggetto, la composizione dell'Ufficio centrale o l'indicazione della commissione permanente, le date in cui fu riferito, discusso ed eventualmente adottato il progetto di legge.

Reg. 1: 1853-1860; reg. 2: 1861-1863; reg. 3: 1863-1865; reg. 4: 1865-1866; reg. 5: 1866-1869.